

Legge 16 febbraio 1913 n 89
Ordinamento del notariato e degli archivi notarili
GU 7 marzo 1913 n 55

TITOLO I - Disposizioni generali

Art 1 - I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.

Ai notai è concessa anche la facoltà di:

- 1 - sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;
- 2 - ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
- 3 - ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di commercio.

Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;

4 - procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:

- a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
- b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;

c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

5 - rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

I notari esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

Art 2 - L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.

Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

Art 3 - Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.

Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.

I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.

Art 4 - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.

2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.

TITOLO II - Dei notari

Capo I - Della nomina dei notari

Art 5 - Per ottenere la nomina a notaro è necessario:

1. essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'età di anni 21;
2. essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3. non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato;

4. essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002 n. 148;

5. avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea.

La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi;

6. avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile;

6-bis. aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio.

I requisiti di cui ai numeri 4 e 5 del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115;

Art 5-bis - 1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio di cui all'art 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'art 1 della legge 25 maggio 1970 n. 358.

3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.

5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso.

5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.

5-ter. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti.

Art 5-ter - 1. La prova di preselezione si svolge con cadenza annuale a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.

2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.

3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5- bis dell'articolo 5- bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e comunque non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.

4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.

Art 5-quater - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La Commissione è formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti.

Art 7 - Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione e dei nn. 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo per l'esame d'idoneità.

Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.

Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico Ministero.

Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la notifica del Consiglio nella sua prima adunanza.

Art 17 - Il cambio di residenza fra due notari può col loro consenso essere disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni e purché si tratti di residenze di pressoché uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressoché uguali.

Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

Capo II - Dell'esercizio delle funzioni notarili

Art 18 - Il notaio, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:

2. prestare giuramento davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, «di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate»;
3. far registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;
4. ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;
5. scrivere in un registro apposito tenuto nella segreteria del Consiglio la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;
7. adempiere agli altri obblighi indicati nell'art. 24.

Art 19 - 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.

2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.
3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.

Art 20 - 1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'art 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale.

2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell'art 147.

Art 21 - 1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regola e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'art 22 commi 3 e 4.

2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.

3. Il Fondo è amministrato dal consiglio nazionale del notariato.

4. Il contributo è determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991 n. 220.

Art 22 - 1. Il patrimonio del Fondo è costituito dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarietà, già istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.

2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.

3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati è comunque subordinata:

- a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilità del notaio o della sentenza di cui all'art 444 del codice di procedura penale;

b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'art 1201 del codice civile.

4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero può essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'art 21.

5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.

Art 23 - Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda «N. N. di (o fu) notaro in N.» senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.

Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro nel quale oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40.

Art 24 - Il notaro deve, entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite nell'art. 18 e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.

Tale termine può essere abbreviato dal Ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso Ministro prorogato di altri novanta giorni per gravi e giustificati motivi.

Adempiuto quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunci giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.

Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro è investito nell'esercizio delle sue funzioni.

Art 25 - Le disposizioni degli artt. 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.

Qualora la nuova sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.

Art 26 - Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili e deve assistere personalmente allo studio stesso nei giorni della settimana e con l'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, sempreché ne sia richiesto.

Il notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro e per più di dieci giorni se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese.

Per i congedi da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile.

Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal Ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.

Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.

Nei Comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrà concedere permisioni di assenza fino ad un anno, purché concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metà dei notari assegnati al Comune.

Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunità di farlo.

Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.

Art 27 - Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile.

Art 28 - Il notaro non può ricevere o autenticare atti:

1. se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

2. se vi intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado e in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3. se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti o affini nei gradi anzidetti o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro o da persona in questo numero menzionata ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.

Art 29 - È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente di ricevere uno stesso testamento pubblico.

Capo III - Della decadenza della nomina di notaro

della cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile

Art 30 - Il notaio decade dalla nomina se nel termine di cui all'art 24 non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.

Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento nel termine prescritto dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.

Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà.

A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

Cessa inoltre dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione ed inabilitazione all'ufficio notarile, rimozione, sospensione o destituzione.

Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo

l'art. 26; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.

Art 31 - La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro o quando il notaro per debolezza di mente o per infermità sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'art 45 per i casi ivi contemplati.

Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.

Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro sarà dispensato.

Parimente sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli artt. 324 e 339 del Codice civile.

Art 32 - La rimozione ha luogo:

1. se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibili con l'esercizio del notariato;

3. se ha cessato senza giustificato motivo di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;

Art 33 - I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreché siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa.

Art 34 - La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa, domandata dal notaro sono dichiarate con decreto Reale.

La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui negli articoli precedenti è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero o d'ufficio, udito sempre l'interessato, giusta le norme stabilite negli artt. 151 e seguenti.

L'istanza promossa dal pubblico ministero per la cessazione definitiva dell'esercizio notarile produce di diritto, dal giorno in cui sarà stata notificata al notaro, l'inabilitazione del medesimo fino al provvedimento definitivo.

Art 35 - L'inabilitazione, la sospensione e la destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli artt. 138, 139, 140, 141 e 142.

Art 37 - La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge sarà prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta Ufficiale, nel giornale degli annunci giudiziari e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.

Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile.

Art 38 - L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di un notaro deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto ed il capo dell'archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena della sanzione amministrativa estensibile a lire 12.000.

Art 39 - Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il capo dell'archivio notarile del distretto deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaio od indebitamente altrove; quando sia eseguita la rimozione dei sigilli procederà al ritiro degli atti e dei repertori.

Nei casi di urgenza potrà essere provveduto dal capo dell'archivio notarile, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato, alla rimozione dei sigilli, allo scopo di aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.

Nel caso di sospensione, d'inabilitazione o d'interdizione temporanea del notaio dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'art. 43.

Art 40 - Il sigillo del notaio morto o che ha cessato dall'esercizio o è stato nominato ad altra residenza deve essere depositato nell'archivio, dopo che sarà eseguito d'ordine del presidente del consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaio che ha cessato temporaneamente dall'esercizio, finché dura tale cessazione.

Capo IV - Dei coadiutori e delegati

Art 43 - Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea di un notaio dall'esercizio, il Consiglio notarile determinerà se gli atti originali ed i repertori debbano rimanere tuttavia presso il notaio sospeso, inabilitato od interdetto od essere depositati presso un altro notaio esercente, che sarà nominato dal presidente del Consiglio stesso.

Il notaio da nominarsi per tale funzione sarà scelto fra i notai esercenti nello stesso distretto del notaio sospeso, inabilitato o interdetto, e, quando giusti motivi non consiglino altrimenti, fra quelli esercenti nella stessa residenza o in mancanza nella residenza più vicina.

Per la consegna degli atti e dei repertori al notaio nominato a riceverne il deposito e per la restituzione al notaio già sospeso, inabilitato o interdetto, si compilerà processo verbale con l'intervento di un notaio delegato dal presidente del Consiglio notarile.

Art 44 - Quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio un altro notaio esercente scelto cogli stessi criteri di cui all'articolo precedente per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

Tale funzione, quando sia nominato un notaio a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaio, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaio nominato.

Art 45 - 1. Un coadiutore può essere nominato per un periodo non inferiore ad un mese in luogo del delegato di cui all'art 44 in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina è il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.

2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.

3. Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui è impegnato nell'espletamento dell'incarico.

5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.

6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.

Art 46 - Il notaio depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.

Al notaio impedito, sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente spetterà soltanto la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaio depositario o delegato, a vantaggio del quale rimarranno i rimanenti proventi.

TITOLO III - Degli atti notarili

Capo I - Della forma degli atti notarili

Art 47 - 1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'art 48, di due testimoni.

2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto.

Art 48 - 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto.

Art 49 - Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza anche al momento della attestazione valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.

In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni.

Art 50 - I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, avere la capacità di agire e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaio e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, né il non sapere o il non poter sottoscrivere.

Art 51 - L'atto notarile reca la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA

L'atto deve contenere:

1. l'indicazione in lettere per disteso dell'anno del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto;

2. il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio e del Collegio notarile presso cui è iscritto;

3. il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaio rogante;

4. la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattorie per mezzo dei fidefacienti;

5. l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;

6. la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati per quanto sia possibile con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle

mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini in modo da accertare la identità degli immobili stessi;

7. l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

8. la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inseriti nel medesimo, fu data dal notaro o presente il notaro da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.

La lettura delle scritture e dei titoli inseriti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;

9. la menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10. la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4.

In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione e il notaro ne deve fare menzione.

Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;

11. per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano o il notaro lo ritenga opportuno negli altri atti;

12. negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inseriti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute che sappiano o possano sottoscrivere eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.

Art 52 - La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo.

Art 53 - Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:

1. cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

2. portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

3. fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonché della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.

Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51 n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.

Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaio abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute.

Art 54 - Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 51.

Art 55 - Qualora il notaio non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni e i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaio di adempiere fedelmente il suo ufficio e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione.

Art 56 - Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del tribunale tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e prestare giuramento giusta il primo capoverso dell'art. 55, può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente.

Egli deve sottoscrivere l'atto secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'art 51.

Art 57 - Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

- il muto o sordomuto che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

- se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo sia inteso anche da uno dei testimoni o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

Art 58 - L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice civile:

1. se è stato rogato dal notaio prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24;

2. se fu ricevuto da un notaio che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale;

3. se fu ricevuto in contravvenzione agli artt 28 n. 2 e 29; la contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

4. se non furono osservate le disposizioni degli artt. 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57 e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51;

5. se esso manca della data e non contiene l'indicazione del Comune in cui fu ricevuto;

6. se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.

Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaio che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene dalla medesima sancite.

Art 59 - È vietato al notaio di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaio per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell'art. 1759 del Codice civile e la revoca dell'autorizzazione maritale.

Art 60 - Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.

Capo II - Della custodia degli atti presso il notaio e dei repertori

Art 61 - Il notaio deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:

a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;

b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.

A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica che lo contraddistingue.

I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaio, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore e su richiesta di chiunque possa avervi interesse e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi.

Art 62 - Il notaio deve tenere oltre i registri prescritti da altre leggi due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro e l'altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati e i protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

1. il numero progressivo;
2. la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto;
3. la natura dell'atto ricevuto o autenticato;
4. i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
5. l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto ed il relativo prezzo e valore e, ove trattasi di atti che abbiano per oggetto la proprietà o altri diritti reali o il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;
6. l'annotazione della eseguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;
7. l'onorario spettante al notaio e la tassa d'archivio dovuta;
8. le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori prescritta da questo e dal precedente articolo viene continuata fino al giorno in cui il notaio avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto; cambiando residenza in un altro distretto, il notaio dovrà cominciare una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi si noterà in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

Il notaio deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaio destinato dal testatore e, in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.

Il notaio non è tenuto a dar visione del repertorio, né copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio o negli altri casi dal presidente del tribunale da cui il notaio dipende.

Art 63 - Nei casi in cui il notaio, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal capo dell'archivio notarile del distretto a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni sul repertorio appena gli sarà restituito.

Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna «osservazioni» del repertorio di contro ai numeri riportati e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.

Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.

Art 64 - Ogni repertorio prima di essere posto in uso è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio apponendovi la data in tutte le lettere.

Art 65 - Il notaio ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale ogni mese una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa.

Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaio, e munita dell'impronta del suo sigillo.

Qualora nel mese il notaio non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato un certificato negativo.

Art 66 - Il notaio non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70 e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaio, prima di consegnarlo dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal capo dell'archivio notarile del distretto. Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito.

Di tutto il notaio prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.

Il notaio ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello e occorrendo darne altre copie deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli artt. 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

Il notaio dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.

Capo III - Delle copie degli estratti e dei certificati

Art 67 - Il notaio, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati. Egli non può permettere l'ispezione né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà e rilasciarne estratti e certificati durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'art. 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaio che ne ha il deposito.

Art 68 - Le disposizioni dell'art. 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto e non per postilla.

Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.

Art 69 - Il notaio deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvoché riguardo a questi ultimi chi richiede la copia vi abbia rinunciato, in questo caso il notaio deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del Codice civile.

Le copie, gli estratti o i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaio con la sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità dell'originale. Se la copia, l'estratto o il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaio.

Oltre le accennate formalità, il notaio deve osservare nelle copie che rilascia le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.

Capo IV - Degli atti che si rilasciano in originale dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme

Art 70 - Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaio può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Rilascierà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1 e gli atti di autenticazione di cui agli artt. 47 e 72.

Art 71 - Il notaio può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.

Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaio che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.

Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaio, che vi farà precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.

L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaio.

Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'archivio notarile distrettuale.

Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la loro identità e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.

Il notaro ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta e ne curerà la collazione col notaro trasmittente.

Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà lasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il notaro trasmittente.

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.

Art 72 - L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando decorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.

Le scritture private autenticate dal notaro verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima a cura del notaro registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.

Art 73 - Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile saranno legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

Capo V

Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese

Art 74 - Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.

Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art 75 - Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Art 76 - Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro o la spedizione della copia dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

Art 78 - Salvo quanto è disposto dall'art. 28 ultimo capoverso per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.

Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

Art 79 - È in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall'art. 636 del Codice di procedura civile. In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui è l'ufficio o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di

competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

Art 80 - Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una sanzione amministrativa uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato.

Art 81 - Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaio, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà valersi dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901 n. 283.

Art 82 - Sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali.

TITOLO IV - Dei collegi e dei Consigli notarili

Capo I - Dei collegi notarili

Art 83 - I notari residenti in ciascun distretto formano un collegio. In ogni collegio è costituito un Consiglio notarile.

La sede del Consiglio è quella medesima del tribunale e, nel caso di più distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.

Art 84 - Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.

Nelle adunanze non si potrà discutere né deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.

Art 85 - L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo e di approvare la tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio.

Art 86 - Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente e il segretario del Consiglio notarile o in mancanza chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento almeno della metà dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione ed in questa seconda il collegio delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

Capo II - Dei Consigli notarili

Art 87 - Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.

I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; nel caso di simultanea elezione resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio di notaio.

Art 88 - I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti.

I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina.

Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà estratto a sorte.

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.

Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per più lungo tempo.

Art 89 - Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportato la maggioranza assoluta di voti. Se alcuno non ottenga tale maggioranza o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l'elezione si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio e fra egualmente anziani il maggiore di età.

Art 90 - Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario e il tesoriere osservate le norme stabilite nell'articolo precedente. Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.

Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane d'età. In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano e il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.

Art 91 - Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.

Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.

Art 92 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale.

Art 93 - Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

1. vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo ed alla esatta osservanza dei loro doveri;
2. vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri e rilascia i relativi certificati;
3. emette ad ogni richiesta delle autorità competenti il suo parere sulle materie attinenti al notariato;
4. forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;
5. s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
6. riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.

Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente quali si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata, una

tassa annua non minore di lire dieci né maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal collegio.

Art 94 - Il tesoriere del Consiglio discute i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonché le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.

Art 95 - Il Ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello in Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non adempierli o per altri gravi motivi. In tal caso e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal Ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno. Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall'art. 89.

Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.

TITOLO V -Degli archivi notarili

Capo I - Degli archivi notarili distrettuali

Art 96 - In ogni Comune sede di tribunale civile è stabilito un archivio distrettuale.

Art 97 - Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia. L'amministrazione degli archivi è soggetta al Controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Art 98 - Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio. Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio. Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti e assistenti.

Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:

- a) essere cittadino italiano o di altre regioni italiane anche quando manchi la naturalità;
- b) essere di moralità e di condotta incensurate.

Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta di ricchezza mobile, sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato per i trasporti per terra e per mare nonché le disposizioni della legge 22 novembre 1908 n. 686 sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto riguardano la disponibilità, le aspettative, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno dal Ministro di grazia e giustizia e composta di un direttore generale del Ministero che la presiede, del direttore capo divisione del notariato funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte di appello di Roma e di un referendario del Consiglio di Stato. Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione saranno stabilite nel regolamento.

Art 99 - Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di materie giuridiche ed archivistiche.

Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo speciale autorizzazione da concedersi per ogni singolo caso con decreto Ministeriale.

Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sottoarchivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel Comune dove è l'archivio.

Art 104 - Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso. La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanza, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: «Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno». Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo, i conservatori incorreranno in una penale di lire 50 per ogni giorno di ritardo. Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza gli aumenti sessennali di cui l'impiegato fosse in godimento.

Art 106 - Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:

1. le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;
2. i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell'art. 71;
3. le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'art. 65;
4. gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'art. 14 comma 2 della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977 n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies del DL 27 aprile 1990 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990 n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
5. i repertori, i registri e gli atti appartenenti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;
6. gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaio, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso;
7. i sigilli dei notari nei casi indicati negli artt. 23 e 40;
8. le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885 n. 3186;
9. i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880 n. 5253.

Art 107 - La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei nn. 5, 6, 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'art 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato. Nel caso di dispensa per rinuncia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaio o da un suo procuratore speciale nella sede dell'archivio al conservatore, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto presso il quale era iscritto il notaio o di un membro da esso delegato.

Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo

stesso notaio. Le spese occorrenti per l'apposizione e rimozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.

Art 108 - Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri, si procederà immediatamente all'ispezione e verifica di tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell'archivio e se ne farà constare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera. Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1,20 al notaio, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano.

Art 109 - Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie. Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaio.

Art 110 - Il conservatore dell'archivio rappresenta l'archivio, nel cui interesse può compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che come convenuto.

Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata alla Regia avvocatura erariale, la quale provvederà a norma dei propri regolamenti delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore d'archivio.

Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l'archivio e denuncia alla competente autorità le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi. Ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno corrente e li trasmette per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia.

Art 111 - Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote con la procedura indicata nell'art. 94 i diritti e le tasse spettanti all'archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione indicata nell'art 81.

Art 112 - Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonché gli estratti e i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67. In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il conservatore od un impiegato da lui delegato annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito a termini di legge indicando da chi fu fatta la richiesta. Nella copia, nel certificato e nell'estratto sarà fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico e indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia. Il conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di una penale nella misura da lire 25 a lire 50. Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'art. 64.

Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile. Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli artt. 68 e 69 della presente legge e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio. Il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purché di grado non inferiore a sottoarchivista, o ad un notaio del luogo e la delegazione deve essere approvata dal presidente del tribunale civile.

Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente del tribunale. Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi o in caso di morte, rinunzia, rimozione o sospensione del conservatore, provvederà il Ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente. È in facoltà del Ministro per la giustizia provvedere alla nomina di un reggente anche nel caso di assenza o di impedimento del capo dell'archivio per una durata inferiore a sei mesi.

Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a notaro, spetterà in tutti i casi al presidente del tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.

Art 113 - Il notaro, finché vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.

Art 114 - In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari e indicherà i cognomi e i nomi dei notari i cui atti sono depositati e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; l'altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti ed il nome del notaro rogante.

Art 115 - È vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume e di fumare nei locali dell'archivio senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle disposizioni date.

Art 116 - Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori all'articolo precedente sono punibili con la sanzione amministrativa di lire 10.000 estensibile a lire 16.000 in caso di recidiva e se il recidivo è un impiegato dell'archivio potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.

Art 117 - Le penalità di cui agli artt. 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.

Capo II - Degli archivi notarili mandamentali

Art 118 - Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei Comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi dieci anni dalla registrazione dell'atto.

Art 119 - 120 - Il conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e sentite le giunte dei comuni interessati fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro.

Art 121 - Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal Ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico Ministero e sarà pagato direttamente dai Comuni interessati.

Art 122 - Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel Comune dove è l'archivio ed a lui è applicabile quanto dispone l'art. 102 circa la cauzione, la cui misura però sarà determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico Ministero.

Art 123 - Sono pure applicabili al conservatore dell'archivio mandamentale le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili indicate nell'art. 98 e gli ultimi tre capoversi dell'art. 112.

Art 124 - Salvo il disposto degli artt. 67 prima parte e 78, il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati e ne rilascia i

certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 2714 del Codice civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69.

Art 125 - I proventi dell'archivio notarile mandamentale prelevate le quote di partecipazione a mente dell'art. 113, sono devoluti a vantaggio dei Comuni interessati.

Art 126 - Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e sono ad essi applicabili gli artt. 110, 111, 115 e 116.

TITOLO VI - Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi
Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei procedimenti
per l'applicazione delle medesime
Capo I - Della vigilanza e delle ispezioni

Art 127 - Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

Art 128 - Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare personalmente o per mezzo di speciale procuratore al Consiglio notarile i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi. Il notaio che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato. In tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertori, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge.

Art 129 - Le ispezioni saranno eseguite:

1 - agli atti e repertori dei notari dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto od a chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaio e in genere in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il Ministro di grazia e giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio.

Art 131 - Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia per soprintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili e a dare le occorrenti disposizioni per il regolare andamento del medesimo.

Art 132 - Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui all'art. 128, il Ministro di grazia e giustizia può far procedere ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui all'art. 129. Qualora in seguito ad ispezione straordinaria venga accertata alcuna irregolarità punibile con pena superiore alla sanzione amministrativa di lire 10.000, le spese dell'ispezione saranno a carico di chi vi avrà dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero. Ugualmente se risultassero delle irregolarità commesse nelle ispezioni dal notaio o dal conservatore ispezionante i responsabili saranno tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge.

Art 133 - Di ciascuna ispezione sarà steso processo verbale in doppio esemplare in carta libera da compilarsi e conservarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Art 134 - Tutte le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stipendi ed indennità agli ispettori superiori), quelle pel funzionamento della Commissione di cui all'art. 98 e le altre in genere occorrenti per la esecuzione della presente legge saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia ed il relativo ammontare sarà prelevato sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Capo II - Delle pene disciplinari

Art 135 - Le pene disciplinari per notari che mancano ai propri doveri sono:

- 1 - l'avvertimento;
- 2 - la censura;
- 3 - l'ammenda;
- 4 - la sospensione;
- 5 - la destituzione.

Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche nel caso che l'infrazione non produca la nullità dell'atto o che il fatto non costituisca altro reato.

Art 136 - 1. L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l'infrazione commessa con esortazione a non reitlarla. L'avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura.

2. La censura è una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa. Copia del relativo provvedimento è affissa per quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile distrettuale del collegio al quale è iscritto il notaio.

Art 137 - 1. È punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'art 51 secondo comma numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che, nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.

2. È punito con la sanzione pecuniaria da 30 euro a 240 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'art 26, dell'art 51 secondo comma numeri 1, 8, 10, 11, 12 e dell'art 67 secondo comma.

3. È punito con la sanzione pecuniaria da 200 euro a 900 euro il notaio che, nei casi previsti dall'art 43, rilascia copie, certificati o estratti.

Art 138 - 1. È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:

- a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art 26;
- b) che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;
- c) che non conserva per negligenza gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
- d) che non tiene il repertorio prescritto dall'art 62 oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art 64;
- e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell'art 51 secondo comma numeri 1, 8, 10, 11 e 12;
- f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli articoli 128 e 132.

2. È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.

3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.

Art 138-bis - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'art 28 primo comma numero 1 ed è punito con la sospensione di cui all'art 138 comma 2 e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.

2. Con la stessa sanzione è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali da lui ricevuto quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.

Art 139 - È inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaio:

- 1 - contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;
- 2 - che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3 con sentenza non ancora passata in cosa giudicata e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi;
- 3 - che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando.

Art 140 - Può essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni:

- il notaio contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione o per alcuno dei reati indicati nell'art. 5 n. 3;
- il notaio contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi.

Art 141 - Qualora l'inabilitazione di cui al n. 3 dell'art. 139 si protragga per oltre un anno, il notaio cessa definitivamente dall'esercizio ed il suo posto diviene vacante. Egli potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

Art 142 - 1. È punito con la destituzione:

- a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art 137 comma 3;
- b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'art 27 o nell'art 138 comma 1 lettere b), c), d), ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell'art 26 o nell'art 51 secondo comma numeri 1, 8, 11 e 12;
- c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
- d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.

Art 142-bis - 1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'art 5 primo comma numero 3 è punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'art 147 quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione.

2. Sono fatte salve le disposizioni della legge penale che prevedono pene accessorie comportanti interdizione dai pubblici uffici o sospensione dall'esercizio dell'attività professionale del notaio.

Art 143 - Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaio per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.

Art 144 - 1. Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'art 138-bis comma 1 alla sospensione e la sospensione alla destituzione.

2. Per le infrazioni di cui all'art 138-bis, se ricorre una delle ipotesi attenuanti di cui al comma 1 del presente articolo, il notaio è assoggettato ad un'unica sanzione pecuniaria non inferiore ai due terzi della misura massima prevista dallo stesso art 138-bis comma 1.

Art 145 - 1. Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna.

Art 146 - 1. L'illecito disciplinare del notaio si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa ovvero, per le infrazioni di cui all'art 128 comma 3 commesse nel biennio, dal primo giorno dell'anno successivo.

2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi. In nessun caso di interruzione può essere superato il termine di dieci anni.

3. Se per il fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

4. L'esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Art 147 - 1. È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte:

a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile;

b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;

c) fa illecita concorrenza ad altro notaio con riduzioni di onorari, diritti o compensi ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.

2. La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione.

Capo III - Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione

Art 148 - Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaio. Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio presidente oppure dal pubblico ministero o dietro denuncia delle parti, e previo avviso dato al notaio dal presidente di presentare entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni.

Art 149 - Del provvedimento del Consiglio è data nei cinque giorni successivi copia al notaio ed al procuratore del Re presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio. Tanto il notaio quanto il procuratore del Re hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento al tribunale civile, il quale pronunzierà in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero.

Art 150 - Se il notaio è membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito l'avviso del pubblico ministero. In tal caso l'avviso al notaio a presentare le sue giustificazioni sarà dato dal presidente del tribunale. Del decreto sarà dal cancelliere data copia al notaio e al procuratore del Re, i quali potranno produrre avverso il medesimo reclamo al tribunale. Per quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente. Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello.

Art 151 - Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaio. Il notaio però che non sia recidivo potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire e arrestare il corso del procedimento pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.

Art 152 - Su l'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaio dovrà comparire davanti al tribunale per esporre le sue difese.

Copia dell'istanza o del decreto è notificata al notaio nei modi stabiliti dal regolamento per le citazioni e nei termini fissati dal decreto medesimo. Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.

Art 153 - Il notaio può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario munito di un mandato speciale; può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare memorie a sua difesa. Il mandato può essere scritto in fine della copia del decreto notificata al notaio.

Art 154 - Il tribunale, sentito il notaio, ove sia comparso e il pubblico ministero, pronunzia in Camera di consiglio sulle istanze proposte. Copia della sentenza del tribunale deve essere a cura del cancelliere notificata al notaio e al pubblico ministero nei modi stabiliti dal regolamento.

Art 155 - La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione ma solo ad appello.

L'appello, tanto del notaro quanto del pubblico ministero, è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria e notificato all'altra parte. Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sarà a cura del cancelliere comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione. Le norme stabilite negli artt. 152, 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.

Art 156 - Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge.

Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente ed è esente dal deposito per multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite.

Art 157 - Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti di cui nel presente capo le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.

Art 158 - Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la relativa dichiarazione. Tanto nelle dette sentenze, quanto in quelle che pronunciano la destituzione e nei mandati di cattura sarà dichiarata l'inabilitazione del notaro all'esercizio delle sue funzioni, giusta il disposto dell'art. 139. Qualora tali dichiarazioni siano state omesse, il pubblico ministero dovrà richiedere l'autorità che emise la sentenza e il mandato di cattura di riparare l'omissione con ordinanza che sarà emanata senza contraddittorio. Se la sentenza fu pronunciata da una Corte di assise, la richiesta di riparare l'omissione sarà fatta alla sezione penale della Corte d'appello. La pronuncia della inabilitazione nei casi degli artt. 139 e 140 è esecutiva nonostante appello.

Di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria contro i notari in materia penale e disciplinare sarà data comunicazione a cura del cancelliere al Ministero di grazia e giustizia e al Consiglio notarile. Dei provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in materia disciplinare sarà data comunicazione a cura del presidente al Ministero di grazia e giustizia.

Art 159 - 1. Il notaio che sia stato destituito può domandare di essere riabilitato all'esercizio professionale con deliberazione del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando fu destituito nei seguenti casi:

- a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale, quando è stato condannato per uno dei reati indicati nell'art 5 primo comma numero 3;
- b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.

2. La deliberazione del consiglio è soggetta ad omologazione da parte della Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il consiglio notarile. La corte provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ed il notaio interessato.

3. Non può in ogni caso essere riabilitato all'esercizio professionale il notaio che sia stato condannato per falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia.

Art 160 - Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907 numero 755, i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste da questa legge sono devoluti alla Cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato che pronunciò in primo grado.

Disposizioni finali e transitorie

Art 161 - È approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge.